

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 febbraio 2012

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **387** OGGETTO :

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE" DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014).

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, sottolinea come la crisi finanziaria internazionale degli anni 2009, 2010 e 2011 abbia provocato effetti negativi anche sull'economia della nostra regione, che perdurano in maniera significativa alle soglie dell'anno 2012.

Rileva che gli effetti negativi in questione sono stati mitigati, in ambito locale, dalle misure anti-crisi approvate:

- a) per l'anno 2009, con la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (*Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese*), che ha dettato misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e per le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale;
- b) per l'anno 2010, con la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (*Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi*), come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (*Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2*), che ha prorogato gli interventi anti-crisi previsti dalla disciplina dell'anno 2009;
- c) per l'anno 2011, con l'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.*), che ha prorogato le misure di contrasto alla crisi previste per l'anno 2010 dall'art. 4, comma 2, della soprarichiamata l.r. 2/2010.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2009, n. 434 del 19 febbraio 2010 e n. 352 del 18 febbraio 2011 (come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 652 in data 18 marzo 2011), che hanno stabilito le modalità applicative rispettivamente dell'art. 7 della l.r. 1/2009, dell'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010 e dell'art. 6, comma 2, della l.r. 40/2010, relative alla esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Sottolinea che si è resa necessaria la proroga degli interventi anti-crisi a tutto l'anno 2012 per permettere il rafforzamento della situazione economica e un significativo supporto al successivo sviluppo.

Evidenzia, a tal proposito, che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), che al capo I del titolo I proroga, per l'anno 2012, le misure di contrasto alla crisi predisposte dalla Regione per il 2011.

Precisa che l'art. 6 di tale legge prevede, al comma 2, che gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010 siano prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste, vale a dire che le famiglie a basso reddito possano beneficiare, in deroga alle normative vigenti, dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato e che sia la Giunta regionale a definire, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le ulteriori modalità attuative di tali disposizioni.

Rileva pertanto la necessità che, per il perseguimento delle finalità di cui alla soprarichiamata disposizione, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano, con le modalità dell'intesa di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), un apposito accordo.

Sottolinea l'opportunità che l'esenzione interessi, anche per l'anno 2012, la sola abitazione principale del nucleo familiare beneficiario e che la stessa sia assoggettata a formale domanda, corredata di specifica documentazione.

Sottolinea, altresì, che il medesimo articolo 4 della l.r. 2/2010, prorogato per l'anno 2012, prevede che l'esenzione spetti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 1/2009, vale a dire aventi i requisiti di reddito stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Richiama, pertanto, la deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1", con la quale sono stati stabiliti i requisiti per beneficiare degli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 e la relativa documentazione da allegare alla domanda, consistente nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), dalla quale risultino le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11/1999, le pensioni non soggette a IRPEF e i redditi prodotti all'estero percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Ritiene opportuno, in relazione ad alcune fattispecie di difficile applicazione ed interpretazione, stabilire anche per l'anno 2012 criteri uniformi cui i Comuni dovranno attenersi.

Propone, in particolare, in linea con quanto previsto per gli anni precedenti, per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, che:

1. i nuclei familiari, che abbiano beneficiato dell'esenzione per l'anno 2011 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità, non debbano allegare alla domanda una nuova DSU;
2. i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvedano a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
3. il Servizio famiglia e politiche giovanili provveda alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetta ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici.

Fa presente che la concessione di tali esenzioni, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni.

Precisa che l'art. 6, comma 4, della l.r. 30/2011 ha previsto che le minori entrate sui bilanci comunali degli Enti locali derivanti dall'applicazione della normativa di cui trattasi possano trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse

finanziarie di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*).

Richiama la l.r. 48/1995 e successive modificazioni.

Evidenzia la necessità di definire la compensazione secondo le modalità previste da tale norma, rinviando, in particolare, alla legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione l'eventuale finanziamento di tale spesa.

Propone di approvare, a tal fine, contestualmente alla presente deliberazione, i modelli:

- A1 “Certificazione anno 2012 relativa ai mancati introiti presunti della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”;
- A2 “Certificazione anno 2012 relativa ai mancati introiti definitivi della tassa raccolta rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa del servizio idrico integrato”.

Precisa che l'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha richiesto, nella seduta del 14 febbraio 2012, in sede di esame della bozza della presente deliberazione al fine di raggiungere l'intesa di cui all'art. 67 della l.r. 54/1998, di modificare i termini di presentazione da parte dei nuclei familiari della domanda e, di conseguenza, il termine di rendicontazione da parte dei Comuni del mancato introito presunto.

Evidenzia l'opportunità di accogliere tale richiesta.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

richiamate le leggi regionali 23 gennaio 2009, n. 1, 18 gennaio 2010, n. 2, 15 febbraio 2010, n. 4 e 10 dicembre 2010, n. 40;

visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30;

vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

vista l'intesa espressa dal Consiglio permanente degli enti locali, nella riunione del 14 febbraio 2012, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998, con la richiesta di variare i termini di presentazione da parte dei nuclei familiari della domanda e, di conseguenza, il termine di rendicontazione da parte dei Comuni del mancato introito presunto, cui è stato dato seguito attraverso la modificazione dei termini;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione

civile, in assenza del Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di stabilire, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le seguenti modalità applicative dell'art. 6, comma 2, della l.r. 30/2011, che proroga gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 2/2010:

- a) beneficiano dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato i nuclei familiari aventi i requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1";
- b) l'esenzione opera per la sola abitazione principale dei nuclei familiari di cui al punto a) e per l'annualità 2012;
- b1) per il servizio idrico integrato, nel caso in cui l'utenza sia relativa a più unità immobiliari ed in ogni caso in cui il corrispettivo per il servizio non sia direttamente imputabile al nucleo familiare richiedente, la misura dell'esenzione è determinata dai Comuni applicando all'annualità 2012 le modalità e le quote di riparto delle medesime spese per l'anno 2011 risultanti dal verbale dell'assemblea dei condomini. In caso di assenza del verbale, o qualora dallo stesso non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione è determinata sulla base del criterio e delle quote di riparto risultanti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'esenzione;
- c) per beneficiare dell'esenzione i nuclei familiari di cui al punto a) devono presentare al Comune di attuale residenza dal 2 aprile al 31 luglio 2012, a pena di decadenza, apposita domanda corredata della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto "Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1", salvo il caso di cui al punto e1);
- d) nel caso di cessazione o cambio di residenza durante l'anno 2012, l'esenzione è concessa proporzionalmente dal/i Comune/i interessato/i; nel caso di cambio di residenza nell'ambito del territorio regionale, i nuclei familiari di cui al punto a) devono ripresentare domanda al nuovo Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della pratica di variazione di residenza;
- e) per economicità e snellimento dell'azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini:
 - e1) i nuclei familiari, che abbiano beneficiato dell'esenzione per l'anno 2011 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità, non dovranno allegare alla domanda una nuova DSU;
 - e2) i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione

- relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- e3) il Servizio famiglia e politiche giovanili provvederà alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici;
- f) poiché, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 30/2011, i Comuni interessati da richieste di esenzione potranno beneficiare di misure compensative per i mancati introiti mediante risorse di finanza locale, da definirsi ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 48/1995 e successive modificazioni, gli stessi dovranno certificare al Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile il mancato introito presunto per l'anno 2012 presentando apposita richiesta entro il 31 agosto 2012 (modello allegato A1) e, successivamente, al fine di verifica e di eventuali conguagli, il mancato introito definitivo per l'anno 2012 entro il 16 maggio 2013 (modello allegato A2).

Comune di _____

Al Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile
Direzione finanza e contabilità degli enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 A O S T A

**CERTIFICAZIONE ANNO 2012
RELATIVA AI MANCATI INTROITI PRESUNTI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __.__.2012 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 6, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie" della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014)."

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2012, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **presunto**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)

Comune di _____

Al Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile
Direzione finanza e contabilità degli enti locali
Piazza della Repubblica, 15
11100 A O S T A

**CERTIFICAZIONE ANNO 2012
RELATIVA AI MANCATI INTROITI DEFINITIVI
DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
E DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data __.__.2012 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 6, comma 2, "Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie" della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014)."

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2012, a seguito dell'applicazione della soprarichiamata deliberazione, il mancato introito **definitivo**:

1. della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

2. della Tariffa del Servizio Idrico Integrato

è pari:

- ad euro.....(in cifre)
- ad euro.....(in lettere)

.....li,

Il responsabile del Servizio finanziario

(_____)

timbro

Il responsabile dell'Ufficio Entrate

(_____)